



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago. Nuova Convenzione.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di agosto alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Zucco Carla		Sindaco	si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere	maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	"	"	si	
4) Lavatelli Mirko	"	"	si	
5) Rusciano Elena	"	"		si
6) Zanetti Cristina	"	"	si	
7) Battaglia Anna Maria	"	"		si
8) Giambone Alberto	"	"		si
9) Ramellini Alessio	"	"	si	
10) Salmin Alberto	"	"	si	
11) Maffé Vanessa	"	"	si	
	Totali n		8	3

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago. Nuova Convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO** il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ed in particolare l’art. 146 comma 6 relativo alle determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esecuzione delle funzioni paesaggistiche;
- VISTA** la L.R. n° 32/2008 che ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, che stabilisce che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- CONSIDERATO** che la Regione Piemonte a seguito delle più recenti modifiche al Codice introdotte dal D. Lgs n° 63/2008, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- CONSIDERATO** inoltre che l’art. 146 comma 6 del Codice stabilisce che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche oltre che garantire la differenza tra attività finalizzate alla tutela paesaggistica da un lato ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia dall’altro;
- RILEVATO** che la L.R. n. 32/2008 demanda alle Commissioni locali l’espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei P.R.G.C. sono definiti di interesse storico artistico, come previsto dall’art. 49 comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i, in aderenza con le previsioni del Codice che include “i centri ed i nuclei storici” tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al titolo 1° della parte terza - Beni paesaggistici.
- CONSIDERATO** inoltre che la L.R. n. 32/2008 all’art. 4, nel disciplinare la composizione delle commissioni locali paesaggistiche, esprime una valutazione preferenziale della forma associata intercomunale, non soltanto per perseguire livelli più elevati di efficienza amministrativa ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione di specifiche connotazioni territoriali paesaggisticamente rilevanti, perseguendo obiettivi e sinergie non ottenibili nell’ambito esclusivo dei singoli territori comunali;
- VISTA** la precedente convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano, Galliate, Romentino e Sozzago stipulata atto in data 29 maggio 2009, raccolta n. 2024 degli atti del Comune di Trecate;
- DATO ATTO** che il Comune di Galliate con lettera del 24/03/2015 pervenuta a mezzo di posta certificata in data 07/04/2015 prot. n. 10042, ha comunicato la propria intenzione di non far più parte della Commissione Paesaggistica Intercomunale con capofila Trecate;
- RITENUTO** di procedere alla stipula di una nuova convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago;
- VISTO** il testo della convenzione concordato con gli uffici competenti dei rispettivi Comuni;

VISTE le note dei Comuni di assenso a proseguire;
ACQUISITI i pareri di legg favorevoli;
CON votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che regola la Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago;
- 2) di dare atto che le funzioni assegnate alla Commissione locale intercomunale per il paesaggio ineriscono i territori comunali di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago e sono esercitate nei limiti stabiliti dalle norme statali, regolamenti vigenti in materia per i provvedimenti di volta in volta interessati e in conformità alle normative dei Piani Regolatori e dei regolamenti dei Comuni associati;
- 3) di dare atto che è individuato quale Comune Capo convenzione il Comune di Trecate;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla stipula della convenzione.

Stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano e voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 04.08.2015

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 06.08.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 06.08.2015

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana Dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Aina Dr. Paolo)

.....

.....

Data 04.08.2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.08.2015 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 04.08.2015

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Vista la L.R. n° 32/2008 e smi che ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice, che stabilisce che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Considerato che la Regione Piemonte a seguito delle più recenti modifiche al Codice introdotte dal D.Lgs n° 63/2008, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica.

Considerato inoltre che l'art. 146 c.6° del Codice stabilisce che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche oltre che garantire la differenza tra attività finalizzate alla tutela paesaggistica da un lato ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia dall'altro.

Rilevato che la L.R. 32/2008 e smi demanda alle Commissioni locali l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei P.R.G.C. sono definiti di interesse storico artistico, come previsto dall'art. 49 ultimo comma della L.R. n° 56/1977 e smi, in aderenza con le previsioni del Codice che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al titolo 1° della parte terza - Beni paesaggistici.

Valutato che in base alle considerazioni sopra esposte è necessario assicurare una netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi.

Considerato inoltre che la L.R. n° 32/2008 e smi all'art. 4, nel disciplinare la composizione delle commissioni locali paesaggistiche, esprime una valutazione preferenziale della forma associata intercomunale, non soltanto per perseguire livelli più elevati di efficienza amministrativa ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione di specifiche connotazioni territoriali paesaggisticamente rilevanti, perseguendo obiettivi e sinergie non ottenibili nell'ambito esclusivo dei singoli territori comunali.

Valutata pertanto l'opportunità di istituire una Commissione Paesaggistica Intercomunale tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago in quanto Comuni appartenenti al medesimo ambito di paesaggio e ricadenti nella stessa area Parco con analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago si conviene e si stipula il presente accordo:

ART. 1 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago istituiscono la Commissione locale intercomunale per il paesaggio ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i. e della L.R. n° 32/2008 e smi.

ART. 2 : FINALITÀ

Scopo della presente Convenzione è lo svolgimento delle istruttorie inerenti funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni convenzionati dalla L.R. n° 32/2008 e smi.

ART. 3 : AMBITO TERRITORIALE

Le funzioni assegnate alla Commissione locale intercomunale per il paesaggio ineriscono i territori comunali di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago e sono esercitate nei limiti stabiliti dalle norme statali, regolamenti vigenti in materia per i provvedimenti di volta in volta interessati e in conformità alle normative dei Piani Regolatori e dei regolamenti dei Comuni associati.

E' individuato quale Comune Capo convenzione il Comune di Trecate.

ART. 4 : FUNZIONI

La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alle coerenze dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici e a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione locale per il paesaggio deve esprimere parere su due procedimenti tra loro diversi:

1. procedura prevista dall'art.146 del Codice, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio nei casi non elencati al comma 1 art. 3 della L.R. n° 32/2008 e smi.

Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'art.149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

2. formulazione del parere vincolante, di cui all'art.49 ultimo comma, della L.R. n°56/77 e smi in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

ART. 5 : CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE

E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione locale intercomunale per il paesaggio è costituita da n. 3 componenti esterni; alla Commissione assiste, senza diritto di voto, un dipendente del Comune capo convenzione.

Il comune capofila provvede a pubblicare un bando di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione, aventi i requisiti sotto descritti. La valutazione dei curricula e la successiva individuazione sono demandate al Comitato intercomunale di cui al successivo art. 6.

I requisiti necessari per procedere alla individuazione dei componenti della Commissione intercomunale sono i seguenti:

- Possesso di laurea attinente la tutela paesaggistica, storia dell'arte e architettura, restauro, recupero e riuso beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica e ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie e forestali, gestione del patrimonio naturale;

- Esperienza documentata mediante curriculae almeno triennale nelle materie sopra menzionate maturata o in qualità di dipendente o nell'ambito della libera professione;
- Eventuali ulteriori esperienze, master, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Nella Commissione deve essere rappresentata la pluralità delle competenze su indicate. La Commissione intercomunale è validamente costituita con l'intervento di almeno 2 componenti e delibera a maggioranza. L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta decadenza dell'incarico. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni; l'incarico è eventualmente rinnovabile una sola volta. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale. Sede della Commissione è di regola presso il Comune capo convenzione, gli altri Comuni possono chiedere che singole sedute si svolgano presso le rispettive sedi municipali.

ART. 6: COMITATO INTERCOMUNALE

Alla determinazione della composizione concreta della Commissione provvede il comitato intercomunale composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni il quale esamina i curricula pervenuti e all'unanimità individua i componenti.

La Giunta Comunale del Comune Capo Convenzione procede alla formalizzazione dell'atto di nomina e al successivo inoltro alla Regione Piemonte per le verifiche di competenza.

ART. 7 : RAPPORTI FINANZIARI

La Giunta Comunale del Comune Capo Convenzione, sentito il Comitato Intercomunale, stabilisce l'entità dei gettoni di presenza relativi alla partecipazione alle sedute, nonché stabilisce la determinazione delle spese di missione.

I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri; pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio comprese sia di personale che vive saranno ripartite tra i comuni associati

Il costo del servizio, da corrispondersi da parte di ciascun comune convenzionato, verrà annualmente definito sulla base del seguente criterio:

- quota fissa pari a € 0,25 per abitante.

Qualora il costo del servizio erogato fosse superiore all'importo derivante dalla quota fissa, la spesa verrà ripartita in percentuale sui Comuni aderenti alla convenzione. Eventuali aggiornamenti della quota fissa verranno approvati con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun comune convenzionato.

Le relative spettanze saranno pertanto corrisposte al Comune capofila, nelle modalità sotto indicate:

1. il Comune capofila compilerà con cadenza annuale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto delle spese sostenute, ai fini del versamento delle somme a conguaglio da parte degli altri comuni convenzionati;

2. ciascun comune convenzionato provvede al versamento delle somme occorrenti e preventivate, dovute ai sensi del presente articolo, a richiesta del comune capofila, entro e non oltre il 30 di aprile dell'anno successivo.

3. il Comune di Trecate istituisce nel proprio bilancio e PEG un apposito intervento di spesa e apposita risorsa sui quali rispettivamente provvedere al pagamento dei gettoni e sulla quale introitare i contributi dei Comuni convenzionati. Eventuali ulteriori spese comuni inerenti il funzionamento del servizio convenzionato sono ripartite comunque sulla base del criterio proporzionale sopra descritto, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente. Il riparto è approvato dal Comune Capo Convenzione e comunicato agli altri comuni.

ART. 8 : FACOLTA' DI RECESSO

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con apposita delibera consiliare. La facoltà di recesso deve essere comunicata per iscritto agli altri Comuni con un preavviso di almeno quattro mesi ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti gli Enti aderenti, espressa con le modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 9: DURATA

La presente Convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale.

ART. 10: RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia statale, regionale e locale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Trecate (Rag. Enrico Ruggerone)

Per il Comune di Cerano (Dott. Flavio Gatti)

Per il Comune di Romentino (Ing. Alessio Biondo)

Per il Comune di Sozzago (Avv. Carla Zucco)